

Avv. Danilo Granata

Piazza del Popolo 18 – Roma (Rm) 00187

Corso L. Fera 32 – Cosenza (Cs) 87100

Email: avv.danilogranata@gmail.com – pec: danilogranata23@pec.it

Cell: 3479632101

**ATTO DI AVVISO PER PUBBLICI PROCLAMI
IN OTTEMPERANZA AL DECRETO PRESIDENZIALE, N. 1714/2025,
RESO DAL TAR LAZIO – ROMA
SEZ. IV TER, NEL GIUDIZIO N.R.G. 7690-2023**

Il sottoscritto **Avv. Danilo Granata** (GRNDNL93B01C588W), in qualità di difensore di **ANTONIO MARIANO**, in base all'autorizzazione di cui al Decreto presidenziale n. 1714-2025 reso dal TAR Lazio Roma, Sez. IV Ter, nell'ambito del giudizio nrg 7690-2023,

AVVISA CHE

- l'Autorità adita è il Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio – sede di Roma, Sez. Quarta Ter; il ricorso incardinato ha il seguente n. di R.G. 7690-2023;

- il ricorso è stato presentato da **Antonio Mariano**;

Il ricorso è stato presentato contro: a) la **Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica**, in persona del l.r.p.t.; b) **Commissione Ripam, Formez Pa, Commissione Ripam**, in persona del l.r.p.t.; c) il **Ministero dell'economia e delle finanze**, in persona del Ministro p.t.; d) il **Ministero dell'Interno**, in persona del Ministro p.t.; e) il **Ministero della Cultura**, in persona del Ministro p.t.; f) la **Commissione d'esame**, in persona del Presidente p.t., tutte rappresentate e difese *ex lege* dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F. 80224030587) con domicilio in Roma alla Via dei Portoghesi 12;

nonché nei confronti di Roberto Mariano, Tonti Scilla, controinteressati non costituiti;

con il ricorso sono stati impugnati i seguenti provvedimenti onde ottenerne **l'annullamento**: 1) la Graduatoria di merito del Concorso pubblico, per titoli ed esami, per il reclutamento di un contingente complessivo di 2.293 (duemiladuecentonovantatre) unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato da inquadrare nell'Area II, posizione economica F2/Categoria B, parametro retributivo F3, nei ruoli della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell'Economia e delle Finanze, del Ministero dell'Interno, del Ministero della Cultura e dell'Avvocatura dello Stato (G.U. n. 104 del 31

dicembre 2021) - Profilo assistente amministrativo contabile/operatore amministrativo contabile/assistente economico-finanziario (PROFILO ECO), per come pubblicate sul sito di Formez Pa in data 19.04.2023, nella parte in cui si assegna un punteggio ingiusto al ricorrente; 2) la Graduatoria dei vincitori – Profilo ECO del concorso in questione ; 3) il decreto di approvazione delle Graduatorie adottato dalla Commissione di concorso; 4) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, tra cui: a. tutti gli atti di convocazione e di scelta delle sedi dei candidati vincitori; b. i contratti di lavoro eventualmente stipulati nelle more del giudizio; c. il Bando, eventualmente ove interpretato in senso lesivo per parte ricorrente; d. i verbali di valutazione dei titoli del ricorrente sebbene sconosciuti; e. ogni altro atto istruttorio inerente la valutazione dei titoli del ricorrente, sebbene, allo stato non conosciuto; f. gli eventuali avvisi di scorrimento della graduatoria; nonché per l'accertamento

- con il ricorso è stata lamentata l'omessa assegnazione di un punteggio aggiuntivo sui titoli accademici dichiarati;
- I motivi su cui si fonda il presente ricorso sono di seguito sintetizzati:

Violazione e/o falsa applicazione del bando di concorso. - Violazione dell'art. 1 del DPR 487/1994. - Eccesso di potere per manifesta irragionevolezza e illogicità - Ingiustizia grave e manifesta - Violazione del principio della parcondicio concorsorum - Violazione dell'art. 51 Cost. - Violazione del principio di leale collaborazione - Disparità di trattamento- Violazione del principio di uguaglianza - Violazione del principio del buon andamento amministrativo. – Illegittimità derivata della Graduatoria

Il ricorrente si è collocato alla posizione n. 4036 tra gli idonei non vincitori con punteggio totale di 22,124 in relazione al concorso in questione per il profilo ECO. Ciò significa che, sebbene il ricorrente abbia indicato in domanda il possesso di una Laurea Specialistica e di una Triennale, in violazione del bando di concorso, gli è stato assegnato soltanto 1 pt. sui titoli piuttosto che 2 pt.

In altre parole, la Pubblica Amministrazione disattendendo le superiori disposizioni di legge nonché lo stesso bando di concorso (art. 7 comma 3), abbia

assegnato soltanto 1 pt sui titoli dichiarati dalla ricorrente (Laurea specialistica + Laurea triennale ; cfr. domanda depositata in atti).

Ed invero, stando all'interpretazione letterale del bando di concorso (art. 7) , il ricorrente per le due lauree dichiarate (avrebbe avuto diritto non a 1 punto, bensì a 2 punti. La lex specialis invero prevede letteralmente che: Ai titoli di studio e' attribuito un valore massimo complessivo di 3 (tre) punti sulla base dei seguenti criteri: 1 punto per ogni laurea, diploma di laurea, laurea specialistica, laurea magistrale;”. Il bando non specifica null'altro in merito alla natura di tali titoli, semplicemente si prevede l'assegnazione per ogni laurea di 1 punto.

Alla luce delle superiori argomentazioni si è chiesto al TAR:

In via istruttoria: si chiede a Codesto Giudice, se ritenuto opportuno e necessario, anche ed eventualmente con decreto presidenziale, di disporre la notifica per pubblici proclami nelle forme ritenute piu' adeguate, considerata l'impossibilità oggettiva di diversa notifica;

In via cautelare: sospendere gli atti gravati e/o aumentare con riserva il punteggio e/o comunque disporre il riesame della posizione di parte ricorrente unitamente ad ogni altro provvedimento consequenziale;

Nel merito: accogliere, in tutto o in parte, il presente ricorso e per l'effetto: annullare gli atti gravati nelle parti di interesse e ove ritenuto opportuno; assegnare il punteggio aggiuntivo al ricorrente per come sopra indicato; disporre l'aumento del punteggio totale e quindi ordinare la rettifica della graduatoria per come pubblicata e in tal senso ordinare l'adozione di ogni provvedimento consequenziale.

- i controinteressati rispetto alle pretese azionate da parte ricorrente sono tutti i concorsisti collocati in una posizione superiore in riferimento alla Graduatoria di concorso – profilo ECO;

AVVISA INOLTRE CHE

ai sensi di quanto stabilito dal Giudice Amministrativo con decreto presidenziale n. 1714-2025, pubblicata lo scorso 02 aprile, si precisa che *“Ritenuto, impregiudicata ogni decisione in ordine all'ammissibilità del ricorso, che debba disporsi l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami, in base all'art. 41, comma 4, c.p.a., rispetto al ricorso in epigrafe con le seguenti modalità:*

a.- pubblicazione di un avviso sui siti web istituzionali della Commissione interministeriale Ripam e di Formez Pa, dal quale risulti:

- 1. l'autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede ed il numero di registro generale del ricorso;*
- 2. - il nome della parte ricorrente e l'indicazione delle amministrazioni intimare;*
- 3.- gli estremi dei provvedimenti impugnati e un sunto dei motivi del ricorso;*
- 4.- l'indicazione dei controinteressati;*
- 5.- l'indicazione che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso le modalità rese note sul sito medesimo;*
- 6.- l'indicazione del numero del presente decreto, con il riferimento che con lo stesso è stata autorizzata la notifica per pubblici proclami;*
- 7. - il testo integrale del ricorso;*

b.- In ordine alle prescritte modalità, la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa hanno l'obbligo di pubblicare sul proprio sito istituzionale – previa consegna, da parte ricorrente, di copia del ricorso e del presente decreto - il testo integrale del ricorso e del presente decreto, in calce al quale dovrà essere inserito un avviso contenente quanto di seguito riportato:

- 1.- che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del presente decreto (di cui dovranno essere riportati gli estremi);*
- 2.- che lo svolgimento del processo può essere seguito sul sito www.giustizia-amministrativa.it dalle parti attraverso le modalità rese note sul sito medesimo.*
Si prescrive, inoltre, che la Commissione interministeriale Ripam e Formez Pa:
- 3.- non dovranno rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;*
- 4.- dovranno rilasciare alla parte ricorrente un attestato, nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, nel sito, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dai su indicati avvisi reperibile in un'apposita sezione del sito denominata “atti di notifica”; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta;*

5.- dovranno, inoltre, curare che sull'home page del loro sito venga inserito un collegamento denominato "Atti di notifica", dal quale possa raggiungersi la pagina sulla quale sono stati pubblicati il ricorso ed il presente decreto.

La richiesta di dette pubblicazioni dovrà essere effettuata, con oneri e spese a carico della parte ricorrente, da quantificarsi a cura delle amministrazioni (ferma l'eventuale ripetizione di quanto corrisposto in sede di regolazione delle spese di lite), pena l'improcedibilità del ricorso, nel termine perentorio di giorni 20 (venti) dalla comunicazione del presente decreto, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti e dell'avvenuta pubblicazione presso la Segreteria della Sezione entro il successivo termine perentorio di giorni 10 (dieci), decorrente da quest'ultima;"

Ferme le superiori indicazioni, già fornite nel presente avviso, si comunica che lo svolgimento del processo può essere seguito consultando il sito www.giustizia-amministrativa.it attraverso l'inserimento del numero di registro generale del ricorso (R.G. 7690/2023) nella seconda sottosezione "Ricerca ricorsi", rintracciabile all'interno della seconda sottosezione "Lazio- Roma" della sezione "T.A.R.";

AVVISA INFINE CHE

al presente avviso è allegato il testo integrale del ricorso introduttivo e il decreto presidenziale reso dalla Quarta Ter Sezione del TAR Lazio - Roma, pubblicata il 02.04.2024, n. 1714-2025, sub r.g. 7690/2023.

L'Amministrazione dovrà - in ottemperanza a quanto disposto dal Giudice Amministrativo:

- i) pubblicare ciascuna sul proprio sito internet il testo integrale del ricorso, del decreto presidenziale in calce ai quali dovrà essere inserito l'avviso che la pubblicazione viene effettuata in esecuzione del decreto presidenziale in oggetto, individuata con data, numero di ricorso e numero di provvedimento;
- ii) non dovrà rimuovere dal proprio sito, sino alla pubblicazione della sentenza definitiva di primo grado, tutta la documentazione ivi inserita e, in particolare, il ricorso, il presente decreto, l'elenco nominativo dei controinteressati, gli avvisi;
- iii) dovrà rilasciare alla parte ricorrente un attestato, da inviare - ai fini di un tempestivo deposito - entro dieci giorni dalla presente al seguente indirizzo PEC

danilogranata23@pec.it , nel quale si confermi l'avvenuta pubblicazione, sul sito istituzionale della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della Funzione Pubblica, del ricorso, del presente decreto e dell'elenco nominativo dei controinteressati integrati dal suindicato avviso, reperibile in un'apposita sezione del sito denominata "atti di notifica"; in particolare, l'attestazione di cui trattasi recherà, tra l'altro, la specificazione della data in cui detta pubblicazione è avvenuta.

Roma/Cosenza, 10.04.2025

Avv. Danilo Granata